

Art. 10.

1. La *legge regionale 4 settembre 1974, n. 48*, è così modificata:

[...]

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

- a) personale preposto a funzioni educative;
- b) personale addetto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune o da quello di istituzioni, fondazioni e aziende di servizi dallo stesso costituite. All'assunzione del personale si procede secondo le disposizioni normative vigenti."